

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

346 / 2021 del 18/10/2021

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREU, AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO PER I TRANSITI EFFETTUATI CON TELEPASS DEI MEZZI DI SOCCORSO, AI SENSI DI LEGGE.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA AREU, AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO PER I TRANSITI EFFETTUATI CON TELEPASS DEI MEZZI DI SOCCORSO, AI SENSI DI LEGGE.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 577/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha emanato la circolare, rif. Registro Ufficiale U.0013878.03-06-2019 del 3.6.2019, a oggetto "Esenzione del pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari", che fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alle circolari Ministeriali nn. 3973/97, 378 e 8758/14 e 5068/15, emanate per disciplinare i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 16.12.92, n. 495, art. 373 co.2 lett. c), come modificato dal D.P.R. n. 575/93;

PREMESSO che AREU per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di soccorso in Emergenza Urgenza, Trasporto Organi, Trasporto Sanitario Assistito e similari, percorre frequentemente tratte autostradali soggette a pagamento del pedaggio;

EVIDENZIATO che AREU, per quanto concerne i veicoli di soccorso utilizzati per le finalità di emergenza sanitaria pubblica, possiede i requisiti di esenzione previsti dalle citate norme di legge e dalle richiamate circolari MIT nn. 3973/97, 378 e 8758/14, 5068/15 e 13878/19, che ha ulteriormente esplicitano i soggetti esenti dal pagamento, precisando quali attività sono comprese nel concetto di "soccorso in emergenza" svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale o similari, fra le quali rientra l'attività di AREU;

DATO ATTO che:

- con delibera n. 107 del 31.3.2020 AREU ha approvato la stipula della convenzione in oggetto per l'anno 2020, nonché la stipula tra AREU, Autostrade per l'Italia SpA e Telepass SpA del contratto Viacard di conto corrente e Telepass con Viacard al fine di poter autocertificare, su apposita piattaforma web, i transiti effettuati con Telepass e per i quali è prevista la citata esenzione;
- in esecuzione del predetto contratto, Telepass ha fornito un servizio di elaborazione dati affinché AREU possa indicare i transiti rilevati a mezzo di apparati Telepass, effettuati nell'espletamento di servizi attivi di emergenza urgenza;

VALUTATA l'opportunità e la convenienza, per l'AREU, di procedere alla stipula del predetto rapporto convenzionale con Telepass s.p.a. e Autostrade per l'Italia s.p.a. anche per l'anno 2021, in quanto la sottoscrizione della convenzione comporta un risparmio economico per l'Agenzia per l'utilizzo della rete autostradale e, di conseguenza, pone a carico di AREU il pagamento dei soli oneri di pedaggio per i mezzi non di soccorso e per quelli di rappresentanza;

VISTA la corrispondenza in atti, con la quale le Parti addivenivano alla definizione di un testo definitivo di convenzione, in particolare:

- la nota trasmessa da Autostrade per l'Italia s.p.a. in data 21.9.2021 n. prot. ASPI/RM/21.9.21/0016020/EU e n. prot. AREU 14750 del 22.9.2021, in sostituzione della precedente nota ASPI/RM/20.07.21/0013032/EU, con cui Autostrade per l'Italia s.p.a. trasmetteva ad AREU la proposta di convenzione in oggetto;
- la comunicazione inviata dalla S.C. Affari Generali e Legali di AREU ad Autostrade per l'Italia s.p.a. in data 22.9.2021, avente a oggetto la presa d'atto del testo trasmesso e il nulla osta al fine della stipula dell'accordo in oggetto;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di autorizzare la stipula tra AREU, Autostrade per l'Italia S.p.A. e Telepass S.p.A. del testo di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del pedaggio per i transiti effettuati con Telepass;
2. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1 decorre dall'1.7.2021 e sino al 31.12.2021, fatti salvi i rapporti pregressi, con rinnovo previsto ogni anno solare, salvo disdetta di una delle contraenti che dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza;
3. di inviare ad Autostrade per l'Italia elenco dettagliato dei mezzi, delle relative targhe con copia del libretto di circolazione di ognuno dei veicoli di soccorso a uso esclusivo immatricolati a nome di AREU e in comodato d'uso, in cui si intende installare il singolo terminale al fine di consentire ad Autostrade per l'Italia e Telepass il corretto abbinamento tra targa e numero di terminale, la compilazione dell'anagrafica e l'immissione dei relativi elementi in banca dati, al fine di gestire l'esenzione dal pagamento del pedaggio;
4. di individuare il Dirigente della S.S. Logistica di AREU, dott. Alex Zambroni, quale DEC del contratto di cui al precedente punto 1 in ordine a tutti i necessari adempimenti comprese le comunicazioni relative ai transiti dai caselli autostradali dei veicoli di AREU da addebitare all'Agenzia;
5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale per il pagamento dei pedaggi autostradali effettuati dai veicoli di AREU non impegnati in servizi attivi di emergenza urgenza, a fronte del ricevimento delle rispettive fatture da parte di Autostrade per l'Italia s.p.a. ai sensi dell'art. 8 della convenzione, che saranno contabilizzati nel Bilancio dell'esercizio 2021 e 2022 sul conto n. 30.20.32.55 "SPESE DI TRANSITO

AUTOSTRADALE – COEU 118”;

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/90, il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Albonico Andrea

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli



CONVENZIONE

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A., in seguito denominata per brevità "ASPT", – società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. – con sede in Roma, via A. Bergamini n. 50, codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Roma 07516911000, per la quale interviene il dott. Vincenzo D'Adamo, nato a Gesualdo (AV) il 6/08/1959, C.F. DDMVCN59M06D998S, nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'ufficio Coordinamento Esazione della "Autostrade per l'Italia S.p.A.", che agisce in virtù dei poteri spettantigli per procura del Notaio dott. Ignazio de Franchis di Roma del 24.11.2014, rep. n. 108264, racc. n. 27516,

E

Telepass S.p.A. - di seguito anche "TLP" - società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. con sede in Roma, Via A. Bergamini, 50 - P. IVA e C.F. 09771701001, nella persona dell'Amministratore Delegato in giusta delibera del C.d.A. del 03.05.2016,

E

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - di seguito denominata per brevità "AREU" – ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con sede legale in Milano viale Monza 223 e sede amministrativa in Milano via Campanini, 6 - P.IVA 11513540960, rappresentata dal Dr. Alberto Zoli nella sua qualità di Direttore Generale che agisce in virtù dei poteri conferitigli con D.G.R. Lombardia n. 4117 del 21.12.2020.

PREMESSO CHE

- 1) ASPI è concessionaria di una vasta rete autostradale in base alla convenzione stipulata con l'ANAS S.p.A. il 4.8.1997, n. 230, approvata in pari data dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro con decreto n. 314, e successivi atti aggiuntivi, ivi compresa la convenzione unica del 12.10.2007, approvata per legge 6.6.2008, n. 101, novativa e sostitutiva della citata convenzione del 4.8.1997;
- 2) TLP svolge le attività relative all'emissione, commercializzazione e gestione dei sistemi di pagamento elettronico del pedaggio per i transiti effettuati su tutta la rete autostradale italiana a pedaggio con addebito sul conto corrente del titolare in virtù di un accordo sottoscritto con ASPI per l'utilizzo - tra i vari mezzi di pagamento - degli apparati telepass per il pagamento differito dei pedaggi;
- 3) con provvedimento della Giunta della Regione Lombardia del 21.12.2020 n. 4078 è stata istituita l'Agenzia Regionale per l'Emergenza Urgenza AREU, Ente di diritto pubblico ai sensi della legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. che opera nella sfera delle attività istituzionali di diritto pubblico;
- 4) i veicoli di soccorso intestati all'AREU, nell'espletamento delle attività istituzionali di emergenza sanitaria pubblica, sono da ritenere, esentati dal pagamento del pedaggio autostradale in base all'art 373 del D.P.R. n. 495/1992 come modificato dal D.P.R. n. 575/1993, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalle circolari MIT n. 3973/97, n. 378/14, n. 8758/14, n. 5068/15 e n. 13878/19;
- 5) ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'AREU ritiene spesso necessario percorrere tratte autostradali soggette a pagamento

del pedaggio, e per tale fine ha chiesto di poter usufruire, nei casi previsti dalla legge, dell'esenzione dal pagamento dello stesso pedaggio;

6) per i pedaggi autostradali accertati attraverso l'uso dell'apparato telepass, ASPI è legittimata ad incassare i pedaggi, anche di spettanza delle altre società concessionarie ai sensi della convenzione stipulata in data 12.11.1992 e successivi atti aggiuntivi ed emettere fattura ai sensi del D.M. 20 luglio 1979;

7) al fine di poter usufruire dell'agevolazione riservata dalla legge, ed avere un accesso facilitato per l'autostrada, l'AREU ha manifestato il proprio interesse a dotare i propri veicoli adibiti al soccorso di un terminale di bordo telepass per la convalida dei percorsi effettuati sulla rete autostradale su cui è valido tale sistema di pagamento differito del pedaggio;

8) a tal fine l'AREU, sulla base delle linee intende stipulare con TLP un contratto Viacard di conto corrente e Telepass con Viacard sottoscrivendo l'apposito modulo di adesione al servizio, in seguito al quale verranno consegnati gli apparati cui verranno abbinate singolarmente le targhe dei veicoli di soccorso indicati dalla stessa;

9) attraverso l'uso dei citati apparati, i transiti effettuati dai suddetti veicoli dell'AREU saranno tutti registrati in un documento contabile riepilogativo a cura di TLP;

10) TLP a tale scopo fornirà all'AREU e ad ASPI un servizio di elaborazione dati, affinché l'AREU possa indicare quali transiti, fra tutti quelli effettuati nel periodo di riferimento ed avvenuti esclusivamente a

mezzo di apparati telepass, siano stati effettuati nell'espletamento del relativo specifico servizio di soccorso in emergenza, così come previsto dal D.P.R. n. 495/1992 a seguito delle modifiche apportate dal D.P.R. n. 575/1993;

11) ASPI e TLP intendono accogliere tale richiesta;

12) ASPI, in base alle indicazioni fornite dall'AREU per tali ultimi transiti, e fermo restando la propria facoltà di effettuare le relative verifiche e controlli, riconoscerà l'esenzione di cui all'art. 373 del D.P.R. n. 495/1992;

13) si rende dunque necessario regolamentare i rapporti tra le Parti ed in particolare l'utilizzo degli apparati telepass ai fini dell'esenzione prevista dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e valgono patto.

Art. 2

Condizioni di esenzione

Le Parti convengono che l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale sia riconosciuta, ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale del 30.12.2009 n. 33 secondo le modalità operative stabilite negli articoli seguenti, solo al contestuale verificarsi delle condizioni previste in proposito dalla normativa vigente ed in particolare:

- ai sensi dell'art. 373, del D.P.R. 495/1992 (Regolamento al Codice

della Strada), “sono esentati dal pagamento del pedaggio [...] i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio”.

Ai fini della esenzione dal pagamento del pedaggio, pertanto, l’AREU si impegna a rispettare tutte le sopra indicate condizioni, ed, in special modo, ad attestare che i veicoli di soccorso siano concretamente impegnati nell’espletamento del relativo servizio di soccorso in condizioni di emergenza.

Resta inteso che l’esenzione dal pagamento del pedaggio, secondo le modalità prescritte nel presente documento, viene riconosciuta solo ai transiti effettuati tramite l’utilizzo dell’apparato telepass. Per tutti gli altri transiti effettuati senza la registrazione a mezzo dell’apparato telepass, l’esenzione sarà riconosciuta, secondo le condizioni stabilite nel presente articolo, solo a seguito di specifica istanza corredata dalla necessaria documentazione alla casella di posta elettronica di ASPI gestione.esenti@autostrade.it.

Art. 3

Adesione al servizio telepass

Con la stipula del contratto viacard di conto corrente e Telepass con Viacard mediante sottoscrizione dell’apposito modulo di adesione al servizio, AREU aderisce al servizio telepass.

L’AREU inoltre fornirà ad ASPI l’elenco dettagliato del tipo e targa, con relativa copia del libretto di circolazione, di ognuno dei veicoli di soccorso ad uso esclusivo immatricolati a nome dell’AREU su cui intende installare

il singolo terminale per consentire ad ASPI e TLP il corretto abbinamento tra targa e numero terminale, la compilazione dell'anagrafica e l'immissione dei relativi elementi in banca dati, al fine di poter gestire l'esenzione dal pagamento del pedaggio.

Dopo la verifica della documentazione inviata, ASPI autorizzerà l'AREU ad operare sulla specifica funzionalità del sito www.telepass.it riservata all'autocertificazione dei transiti in esenzione. Fermo restando l'utilizzo dell'apparato telepass, con la stipula della presente Convenzione l'AREU si impegna ad accettare l'addebito sul proprio conto corrente degli importi relativi a tutti i pedaggi convalidati con l'apparato, fatta eccezione per i transiti oggetto di esenzione ai sensi di quanto stabilito al precedente art.2.

Art. 4

Utilizzo dell'apparato telepass

Secondo quanto previamente disciplinato, l'AREU si impegna ad installare i terminali di bordo telepass, concessi da TLP in locazione, come indicato al successivo art. 8, esclusivamente su veicoli perennemente attrezzati e adibiti al soccorso, alla stessa intestati e ad utilizzarli secondo le predette "Norme e Condizioni del servizio telepass", di cui al contratto stipulato con TLP. L'AREU si obbliga a non trasferire il singolo terminale di bordo su un veicolo diverso da quello indicato. Qualsiasi variazione dell'elenco dovrà essere preventivamente comunicata ad ASPI all'indirizzo gestione.esenti@autostrade.it; a tal fine nel caso in cui l'AREU voglia sostituire il veicolo inserito in banca dati abbinato ad un determinato apparato, dovrà fornire ad ASPI copia del libretto di circolazione del nuovo veicolo di soccorso che intende abbinare al detto apparato telepass.

Art. 5

Elenco viaggi e validazione dei transiti

Modalità operative per usufruire dell'esenzione

L'AREU, effettuando la registrazione all'area riservata Telepass Club del sito www.telepass.it di TLP, può accedere all'elenco cronologico dei viaggi effettuati dai veicoli di soccorso - ad ognuno dei quali è abbinato un singolo apparato telepass - nel corso di ogni mese.

All'interno di questo elenco l'AREU ha la possibilità di individuare e selezionare, sotto la propria responsabilità, quali tra i transiti effettuati dai veicoli intestati alla stessa e registrati a mezzo dell'apparato telepass, hanno le caratteristiche richieste dalla legge per poter essere esentati ex post dal pagamento del pedaggio autostradale, così come esplicitate al precedente art. 2 della presente convenzione.

L'elenco mensile dei pedaggi diventerà definitivo, e comporterà l'emissione della fattura da parte di ASPI, allo scadere dell'ultimo giorno di calendario del mese successivo a quello in cui i transiti sono stati effettuati.

Fino a tale ultimo termine l'AREU avrà la possibilità di accedere all'elenco ed operare la prevista autocertificazione dei pedaggi in esenzione. Qualora l'AREU, sotto la propria responsabilità, non operi entro il termine descritto la selezione dei viaggi considerati esenti, tutti i transiti registrati nel mese saranno fatturati a nome dell'AREU, secondo le modalità previste nelle "Norme e Condizioni Generali stabilite per l'accettazione ed utilizzo dei mezzi di pagamento Viacard e Telepass per il pagamento differito del pedaggio sulle autostrade italiane a pedaggio".

Per consentire a TLP e ad ASPI di espletare le attività operative oggetto della presente convenzione, tutte le informazioni ed i dati inerenti l'AREU ed i relativi veicoli dovranno essere aggiornati costantemente a cura della stessa durante il periodo di vigenza del presente accordo.

A tal fine l'AREU in sede di autocertificazione dei pedaggi, ed in ogni comunicazione resa ad ASPI ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, è consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, della responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

Le procedure di sicurezza che regolano la registrazione sul sito web prevedono che l'accesso alla sezione dedicata possa essere effettuato solo ed esclusivamente dal soggetto responsabile di tale operazione che verrà all'uopo indicato dall'AREU.

L'AREU nel fornire le informazioni di cui sopra si impegna ad operare nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR, "General Data Protection Regulation") e della normativa nazionale vigente.

Art. 6

Responsabilità – Penali

L'AREU è responsabile del corretto espletamento degli adempimenti ed obblighi previsti nel presente accordo.

L'accertata violazione delle previsioni di cui agli artt. 2 e 5 ed in particolare delle modalità previste per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del pedaggio comporterà la richiesta di pagamento dei relativi pedaggi, fatta salva ogni azione civile e penale che ASPI e TLP si riservano di intentare nei confronti dei responsabili della violazione. L'accertata reiterata

violazione delle modalità di utilizzo dell'apparato telepass, così come disciplinato nella presente convenzione, nonché la violazione delle "Norme e Condizioni del servizio telepass" e delle "Norme e Condizioni Generali stabilite per l'accettazione ed utilizzo dei mezzi di pagamento Viacard e Telepass per il pagamento differito del pedaggio sulle autostrade italiane a pedaggio" comporterà la risoluzione della presente convenzione e la disabilitazione dalla piattaforma web di autocertificazione, per tutti i telepass dell'AREU.

Art. 7

Controlli

Allo scadere del termine ultimo per effettuare l'autocertificazione, resta inteso che ASPI potrà effettuare verifiche e controlli sui viaggi dichiarati in esenzione, richiedendo elementi documentali giustificativi su specifici transiti.

La documentazione richiesta, da cui sia possibile evincere la natura del servizio reso dall'AREU, come descritto al precedente art. 2, dovrà pervenire - anche per posta elettronica da inviare all'indirizzo mail gestione.esenti@autostrade.it - entro 7 giorni di calendario a partire da quello della richiesta, ad ASPI, che, valutata la documentazione fornita, potrà accettare tali elementi giustificativi e confermare il diritto all'esenzione ovvero procedere viceversa all'addebito del pedaggio relativo.

La mancata presentazione, entro tale scadenza, della documentazione richiesta comporterà l'addebito del relativo pedaggio.

Si precisa che la documentazione a riprova del transito in regime di

esenzione potrà essere richiesta direttamente anche dalle altre Concessionarie autostradali sulle cui competenze è situata la stazione di uscita dove è stato registrato il transito e contabilizzato il relativo pedaggio. In tal caso sarà a cura della Concessionaria competente comunicare all'AREU i recapiti (indirizzo, fax, e-mail) cui inviare, entro 7 giorni di calendario dalla richiesta, la documentazione a riprova del transito in esenzione e ad attivare, in caso di reiterate errate autocertificazioni, tutte le azioni, in ogni sede, a tutela dei propri interessi e delle Concessionarie interconnesse interessate dal tragitto.

Art. 8

Emissione del documento contabile, fatturazione ed addebito in conto corrente

L'AREU si impegna ad accettare l'addebito sul conto corrente bancario alla stessa intestato, degli importi relativi a tutti i pedaggi convalidati con gli apparati telepass non oggetto di esenzione secondo quanto previsto al precedente art. 2.

La fattura verrà emessa da ASPI per i suddetti importi secondo i termini indicati nelle Norme e Condizioni del servizio Telepass con Viacard.

Art. 9

Canone degli apparati telepass

Gli apparati telepass installati sui veicoli di soccorso immatricolati a nome della stessa, vengono concessi all'AREU secondo le predette "Norme e condizioni del servizio telepass" di cui al contratto stipulato con TLP.

Ad AREU non verrà addebitata la quota associativa delle tessere Viacard di conto corrente rilasciate all'atto di apertura del contratto viacard di conto

corrente e Telepass con Viacard, per i veicoli adibiti al soccorso immatricolati a nome della stessa, a condizione che le tessere non vengano utilizzate. In caso contrario la quota associativa annua verrà addebitata all'AREU.

Art. 10

Furto e smarrimento dei terminali

In caso di smarrimento o furto dell'apparato Telepass, l'AREU dovrà con immediatezza darne comunicazione ad ASPI all'indirizzo gestione.esenti@autostrade.it, allegando relativa denuncia di smarrimento/furto.

Art. 11

Durata

Il presente contratto avrà decorrenza dal 01.07.2021 fino al 31.12.2021 e sarà rinnovato di anno in anno solare salvo disdetta di una delle contraenti che dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza, quindi entro massimo il 30 settembre di ciascun anno, ad Autostrade per l'Italia S.p.A. al seguente indirizzo di posta certificata: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it ed ad AREU al seguente indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.areu.lombardia.it.

Art. 12

Risoluzione

Così come previsto all'art. 6, costituisce motivo di risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cc. l'ipotesi di accertata violazione colpevole delle regole di utilizzo anche di un solo apparato telepass, nonché lo scioglimento dell'Ente o la variazione della sua natura sociale.

In caso di risoluzione AREU sarà disabilitata ad operare sulla specifica funzionalità riservata all'autocertificazione dei transiti in esenzione. Risolta la convenzione, rimarrà in vigore il contratto stipulato con telepass con l'applicazione di quanto previsto dalle "Norme e condizioni del servizio telepass".

Art. 13

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'Art.13 della normativa vigente in materia di privacy (Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR), le Parti della presente convenzione, si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei Legali Rappresentanti delle Società o di procuratori dalle stesse delegati ovvero dati relativi alle Società stesse, nel caso di Società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti e saranno elaborati da personale appositamente incaricato ed inseriti nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, i cui adempimenti amministrativi sono curati per ASPI e per TLP da parte di EsseDiEsse S.p.A., nominata Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione,

limitazione del trattamento, nonché il diritto di portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'italia Spa, così come costituita in testa al presente atto. Il Data Owner è il dott. Vincenzo D'Adamo quale Responsabile della Struttura Coordinamento Esazione della Società stessa. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'italia SpA, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali;

- Telepass Spa, così come costituita in testa al presente atto. Il Data Protection Officer di Telepass SpA, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile al seguente indirizzo: Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (DPO) c/o Telepass S.p.A. Via Alberto Bergamini, 50 00159 – Roma - Email : DPO@telepass.com;

- Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, così come costituita in testa al presente atto. Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (DPO) c/o AREU, Via Campanini 6, 20124 Milano Email :

DPO@areu.lombardia.it

Art. 14

Codice etico

AREU con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme ed i principi etici stabiliti nel Codice Etico, pubblicato sul sito

internet all'indirizzo www.atlantia.it/it/corporate-governance/codice-etico
che Atlantia S.p.A. e con Essa le società controllate o ad Essa collegate
hanno adottato e nel quale sono definiti i valori ai quali le medesime si
ispirano nel raggiungimento dei propri obiettivi anche ai fini della
prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche
ed integrazioni.

Art. 15

Oneri fiscali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2° del Testo Unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986 n. 131,
la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e sosterà
l'imposta di registro, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art.
1 lettera b) della tariffa allegata al Testo Unico stesso. Le eventuali spese di
registrazione del presente atto saranno sostenute dall'AREU.

Art. 16

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti sarà competente
il Foro di Roma.

Autostrade per l'Italia S.p.A.

autostrade per l'Italia
Società per Azioni
Coordinamento Esecuzionale
Vincenzo D'Addamo

Telepass S.p.A.

TELEPASS
Società per Azioni
Amministratore Delegato
(G. Benedetto)

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

Data,

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza dichiara di conoscere ed accettare specificatamente , ai sensi dell'art. 1341 c.c. le condizioni contenute negli artt 4 (Utilizzo dell'apparato Telepass), 5 (Elenco viaggi e validazione dei transiti), 6 (Responsabilità - penali), 7 (Controlli), 12 (Risoluzione), 13 (Informativa sul trattamento dei dati personali) e.16 (Foro competente).

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

Data,

Allegato A

Guida per l'adesione al servizio Telepass per i veicoli delle Associazioni di Volontariato

Premessa

La presente guida è destinata alle Associazioni di Volontariato in ambito sanitario per l'adesione al servizio Telepass e per l'abilitazione alla piattaforma web per autocertificare i transiti per i quali la vigente normativa riconosce l'esenzione dal pagamento di pedaggio, di seguito specificati:

- ✓ servizio 118/trasporto organi/trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza/trasporto sanitario assistito (medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate)/trasporto neonatale-pediatico/trasporto di pazienti oncologici/trasporti pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di ambulanza come da attestazione del centro dialitico/trasporto di pazienti inter-ospedaliero/trasporto di soggetti disabili.

Per il riconoscimento dell'esenzione, i suddetti servizi devono essere effettuati, nell'ambito del servizio SSN o SSR, su:

- a) Ambulanze di tipo A e/o veicoli muniti di apposita attestazione Regionale o ASL che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;
- b) veicoli adibiti al soccorso avanzato dotati di sirene e girevoli;
- c) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto disabili;
- d) veicoli dotati di pedana per il trasporto disabili.

Sono esclusi dal pagamento del pedaggio anche i viaggi di rientro, purché svolti sempre a titolo gratuito, dai servizi di trasporto sanitario sopra elencati.

Cosa fare

Per dotare di telepass i veicoli di cui sopra ed essere abilitati alla piattaforma per autocertificare i transiti in esenzione, occorre sottoscrivere presso un istituto Bancario convenzionato - elenco banche convenzionate su www.telepass.com - un contratto Viacard di conto corrente a cui abbinare SOLO i suddetti veicoli **(1)**.

Al momento dell'apertura del contratto Viacard da parte della banca, TELEPASS S.p.A. invierà, ai soli nuovi clienti, tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato al momento della sottoscrizione del contratto o, in assenza di quest'ultimo, tramite posta all'indirizzo indicato, una lettera con l'indicazione del codice del contratto e del codice ID.

Quest'ultimo è il codice indispensabile per la registrazione all'area privata del sito www.telepass.com ed accedere alla piattaforma per autocertificare i transiti in esenzione.

A seguito dell'apertura del contratto, le Associazioni riceveranno anche le tessere Viacard. Si precisa che i transiti in esenzione potranno essere effettuati esclusivamente con gli apparati Telepass. Qualora le tessere siano utilizzate, le Associazioni riceveranno l'addebito dei relativi pedaggi e della quota associativa annuale.

Di seguito le indicazioni per ritirare gli apparati Telepass:

❖ NUOVI CLIENTI

Le Associazioni che attiveranno per la prima volta un contratto Viacard/Telepass (che quindi non hanno altri contratti aperti in precedenza) dovranno:

- richiedere alla propria banca l'apertura di un contratto Viacard con un quantitativo di tessere sufficienti a coprire la richiesta successiva degli apparati Telepass, (un apparato per ogni tessera);
- recarsi presso un qualsiasi Punto Blu/Centro Servizi (2) a seguito del ricevimento del codice identificativo (codice ID) che verrà inviato tramite e-mail nel caso in cui l'Istituto di Credito che ha aperto il contratto abbia inserito l'indirizzo di posta elettronica tra i dati anagrafici all'atto dell'apertura; in alternativa il codice ID arriverà per posta.
Il codice identificativo o il codice contratto serviranno al PuntoBlu/Centro Servizi per individuare il contratto sul quale assegnare gli apparati.

❖ GIA' CLIENTI

Le Associazioni già titolari di un contratto Viacard a cui sono abbinati veicoli diversi da quelli specificati in premessa (per es: ambulanze di trasporto, auto, ecc.) dovranno:

- aprire un altro contratto Viacard a cui abbinare solo i veicoli specificati in premessa. In questo caso, dopo aver effettuato l'apertura del contratto in banca, le Associazioni non riceveranno il codice ID in quanto già in loro possesso per il contratto di cui sono già titolari;
- registrarsi all'area privata del sito utilizzando il codice ID per verificare l'apertura del nuovo contratto nella scheda "contratti". Nel caso in cui non sia possibile risalire al proprio codice ID, le Associazioni potranno richiedere un nuovo invio contattando l'assistenza clienti telepass al numero verde 840 043 043;
- verificata l'apertura del nuovo contratto, recarsi presso un Punto Blu/Centro Servizi (2) per ritirare l'apparato/i Telepass.

Importante: Ad ogni telepass deve essere abbinato un solo veicolo della tipologia specificata in premessa.

Dopo il ritiro dell'apparato/i sarà necessario inviare a gestione.esenti@autostrade.it o in alternativa a numero di fax 0554202417 di Autostrade per l'Italia, gli estremi del contratto e la documentazione sotto riportata:

- ✓ Statuto dell'associazione;
- ✓ Iscrizione al registro Regionale Volontariato;
- ✓ Copia dei libretti di circolazione dei veicoli.

Dopo la verifica della documentazione da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A., verrà richiesta all'Associazione la sottoscrizione di una specifica Convenzione, per disciplinare le modalità di

autocertificazione dei transiti per i quali la vigente normativa riconosce l'esenzione dal pagamento del pedaggio.

Dopo la sottoscrizione della Convenzione, l'Associazione riceverà comunicazione di autorizzazione da Autostrade per l'Italia ad utilizzare l'apposita funzionalità presente sul sito www.telepass.com, per effettuare la suddetta autocertificazione.

Per agevolare l'autocertificazione è stato predisposto un apposito calendario di fatturazione che posticipa i normali tempi di emissione della fattura (di seguito esempio «Calendario di fatturazione»).

Per i suddetti contratti, a cui sono abbinati solo i veicoli specificati in premessa, è riconosciuta la gratuità del canone telepass ed anche della quota associativa annua, prevista per le tessere Viacard - che saranno recapitate all'indirizzo dell'Associazione dopo circa 20 gg. dalla sottoscrizione del contratto in banca - solo in caso di non utilizzo delle stesse.

Per necessità di ulteriori chiarimenti o per segnalare qualsiasi tipo di difficoltà per l'apertura dei contratti Viacard, scrivere esclusivamente a gestione.esenti@autostrade.it, avendo cura di indicare anche un recapito telefonico per un contatto immediato in caso di necessità.

(1) Qualora l'Associazione voglia dotare di telepass anche veicoli diversi da quelli specificati in premessa deve sottoscrivere un altro contratto Viacard a cui abbinare i suddetti veicoli.

(2) Al Punto Blu di Autostrade per l'Italia o al Centro servizi/Assistenza delle altre Concessionarie Autostradali dovrà presentarsi il titolare del contratto Viacard sottoscritto in banca, munito di un documento d'identità e della copia del libretto di circolazione del veicolo cui abbinare il singolo apparato.

Nel caso invece di persona delegata occorre presentare al Punto Blu, oltre al libretto di circolazione:

- il contratto Viacard firmato dal titolare;
- la delega per il ritiro del/gli apparato/i sottoscritta e firmata dal titolare;
- la copia del documento d'identità del delegato e del delegante.



